

N. 22/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO



**TRIBUNALE DI AREZZO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- | | |
|---|------------------------|
| - dott. Federico Pani | Presidente est. |
| - dott. Andrea Turturro | Giudice |
| - dott.ssa Elisabetta Rodinò di Miglione | Giudice |

ha emesso la seguente

**SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 270 CCII**

Letto il ricorso con cui , rappresentati e difesi dall'avv. Sabatino Madonna, hanno chiesto l'apertura della propria liquidazione controllata;

letta la relazione depositata dai gestori nominati dall'OCC (avv. Nicola Fabbri e avv. Anna Boncompagni); visti gli artt. 268 ss. CCII;

esaminati, inoltre, i chiarimenti resi dall'OCC a seguito dei provvedimenti interlocutori adottati dal Tribunale;

OSSERVA

1. Sussiste la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché i debitori hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti.

2. Sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in quanto:

- a) i ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, comma 2, lett. c del CCII come «*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*»);
- b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- c) il gestore ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori.

3. Sussistono altresì i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare.

Sul punto deve rilevarsi che qualche dubbio sulla latitudine "familiare" della procedura di liquidazione controllata potrebbe sorgere tenuto conto della collocazione sistematica della norma cardine delle c.d. procedure familiari, vale a dire l'art. 66 CCII. Invero, la disposizione risulta inserita nel titolo IV, sezione



prima (disposizioni generali) del capo II relativo alle procedure di «*composizione della crisi da sovraindebitamento*», le quali usualmente sono associate a quelle procedure che “compongono” la crisi negoziabilmente, e che quindi non si risolvono nella pura e semplice liquidazione. Proprio su questo aspetto ha fatto recentemente leva un certo orientamento della giurisprudenza di merito che ha negato l’apertura della liquidazione controllata familiare, evidenziando peraltro che l’art. 66 parla di «*progetto di risoluzione della crisi*»; progetto che, invece, non può esserci nella liquidazione controllata, che si risolve, puramente e semplicemente, nella liquidazione dell'intero patrimonio del sovraindebitato, senza che in capo a quest'ultimo residui un qualche margine di scelta (si allude a Trib. Lucca del 27.2.2024, reperibile in www.dirittodellacrisi.it).

L’argomentazione del Tribunale lucchese, per quanto suggestiva, non convince del tutto.

Invero, il capo II del titolo IV si apre con la sezione «*disposizioni di carattere generale*», composta dei soli articoli 65 e 66. Il capo a sua volta è dedicato genericamente alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’art. 65, comma 1, sancisce che i debitori non sottoponibili a liquidazione giudiziale possono «*proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX*». Viene quindi richiamata anche la liquidazione controllata. Anche guardando alla "norma catalogo" del Codice, vale a dire l’art. 2, si rinviene una definizione di «*strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza*» (concetto generale non distante dagli strumenti di “composizione” della crisi e dell’insolvenza) piuttosto lata, poiché essi consistono ne «*le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio [...]*». Non v’è motivo, allora, per ritenere che il concetto di “composizione della crisi” debba essere limitato alle sole due procedure *lato sensu* negoziali, ben potendo abbracciare anche la soluzione liquidatoria.

In quest’ottica, il fatto che l’art. 66 faccia riferimento al «*progetto di risoluzione della crisi*» non appare di per sé decisivo. Invero, in senso strettamente tecnico, questo “progetto” è estraneo anche all’accordo ristrutturativo e al concordato, i quali piuttosto contemplano un piano corredato da una proposta. Il “progetto” a cui fa riferimento l’art. 66 è allora è, più latamente, la previsione di soddisfacimento dei creditori che ordinariamente accompagna anche i ricorsi volti all’apertura della liquidazione controllata.

D’altro canto, sotto il vigore della Legge n. 3 del 2012 (prima ancora della novella di fine 2020) la giurisprudenza maggioritaria aveva ritenuto possibile aprire un’unica procedura familiare in presenza di un indebitamento comune (Trib. Mantova del 8.4.2018; Trib. Bergamo del 26.9.2018; Trib. Napoli del 2.4.2019), per cui deve ritenersi che tanto l’art. 7-*bis* della Legge 3/2012 quanto l’art. 66 del Codice abbiano inteso dare continuità a questo approccio giurisprudenziale. In questo stesso senso, sotto il vigore del Codice della crisi, ha già avuto modo di esprimersi la giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Modena del 31.3.2023, reperibile su www.ilcaso.it, nonché Trib. Pesaro 12.2.2024 e Trib. Bologna 5.3.2024, reperibili su www.dirittodellacrisi.it).

Ciò posto, emerge dalla documentazione allegata e dalla relazione redatta dall’OCC non solo che i due ricorrenti siano coniugi conviventi, ma anche che la gran parte dell’indebitamento sia di origine comune (e in particolare sia connesso alla gestione di una società in nome collettivo cancellata ad inizio 2023).

4. In merito all’attivo, sostanzialmente coincidente con quanto verrà ottenuto dalla vendita del terreno di proprietà della sig.ra , delle automobili di proprietà dei ricorrenti e di una quota dei redditi



percepiti, valgono le seguenti considerazioni.

4.1. In primo luogo, si impone una precisazione di fondo. Sebbene sovente il debitore sovraindebitato presenti il ricorso ex art. 268 CCII strutturando una “proposta” in favore dei creditori, l’iniziativa volta all’apertura della liquidazione controllata non può presupporre in alcun modo una proposta suscettibile di avallo da parte dei creditori o del Tribunale. Una “proposta” può accompagnare le altre procedure volte alla composizione della crisi da sovraindebitamento (che non a caso culminano con l’omologazione), ma non anche la liquidazione controllata la quale, sul piano tipologico, in nulla si distingue dalla liquidazione giudiziale.

Ciò significa che, con l’apertura della liquidazione controllata, si verifica l’integrale spoliazione del debitore del proprio attivo, che passa in gestione a un organo tecnico terzo incaricato puramente e semplicemente di liquidarlo nell’interesse del ceto creditorio. Tale conclusione si ricava non solo dal disposto dell’art. 268, comma 4, che indica espressamente i beni non rientranti tra quelli oggetto di liquidazione, ma anche dall’art. 277, comma 1, ai sensi del quale «*i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione*», proprio perché essi sono elettivamente destinati al soddisfacimento dei creditori anteriori all’apertura della procedura.

Consegue a tale ragionamento che non spetta al debitore “proporre” quale o quanti beni mettere a disposizione della massa, giacché tale scelta è compiuta, a monte, dal legislatore (e costituisce realizzazione della garanzia patrimoniale generica di cui all’art. 2740 c.c.). E così – calando il ragionamento astratto alla fattispecie concreta oggetto di decisione – non spetta ai debitori decidere quanti e quali automezzi lasciare nella disponibilità del ceto creditorio, risultando entrambi appresi dalla massa.

Ovvio è che poi spetterà all’organo liquidatorio valutare la convenienza intrinseca della liquidazione dei beni medesimi. Ed infatti, per quanto non espressamente richiamato, deve ritenersi applicabile anche nel contesto della liquidazione controllata la regola impressa all’art. 213, comma 2, CCII, che così recita: «*il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente*». Nella valutazione di convenienza, ben può rientrare anche il contemperamento degli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, l’attivo astrattamente ritraibile dall’alienazione del mezzo, e, dall’altro lato, la perdita economica che subirebbe la procedura qualora il singolo debitore, non potendo più utilizzare l’automobile, non si trovasse più nelle condizioni di percepire un reddito da porre (in quota parte) a disposizione della massa.

Fermo restando, quindi, che spetterà all’organo liquidatore la scelta in ordine alla convenienza effettiva della liquidazione delle automobili, si ritiene che possa comunque essere autorizzato il loro utilizzo ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. e).

4.2. In ordine, invece, alle quote reddituali che secondo la “proposta” oggetto di esame andrebbero messe a disposizione dei creditori, si impongono le seguenti considerazioni.

In primo luogo, occorre riservare una particolare attenzione all’origine dei redditi *de quibus*. La sig.ra è titolare di un’impresa individuale molto piccola che si occupa della fabbricazione di carta da stencil in fogli o rotoli. Il sig. invece, è collaboratore familiare dell’impresa della moglie e da tale lavoro ricava il proprio sostentamento. Insomma, l’intero reddito familiare viene ritratto dall’utile aziendale, al netto del mantenimento del nucleo e dei costi che la gestione aziendale implica.

Il ricorso, pertanto, muove dalla prospettiva che, nonostante l’apertura della procedura di liquidazione



controllata, l'attività d'impresa possa regolarmente proseguire e i relativi beni possano essere sottratti alla liquidazione, e ciò essenzialmente perché ciò sarebbe di maggiore utilità per i creditori (che potrebbero giovare degli utili mensili) rispetto alla pura e semplice dismissione dell'azienda.

Tale orizzonte, che ha determinato questo Tribunale a svolgere una serie di rilievi sfociati in due provvedimenti interlocutori, pare astrattamente compatibile con il dato normativo.

Anzitutto, giova evidenziare che, tra i beni estranei alla liquidazione controllata, figurano anche «*le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*» (art. 268, comma 4, lett. d). Tale disposizione - che peraltro trova una perfetta riproduzione anche nel contesto della liquidazione giudiziale: si veda l'art. 146, comma 1, lett. d) - si spiega tenuto conto del fatto che la procedura liquidatoria altro non è se non un pignoramento generale ed universale, il quale non può avere logicamente ad oggetto beni diversi ed ulteriori da quelli che il singolo creditore potrebbe aggredire in sede di esecuzione individuale.

Tra i beni non pignorabili, sia pure solo "relativamente", e cioè solo in parte, figurano anche «*gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore*». Tali beni, secondo l'art. 515, ultimo comma, c.p.c., possono essere pignorati nei soli limiti di un quinto, salvo che il debitore non sia costituito in forma societaria e se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. La norma mira a salvaguardare l'attività lavorativa di natura non subordinata posta in essere dalla persona fisica, ponendo un limite quantitativo entro il quale i beni strumentali alla realizzazione del reddito da lavoro (ordinariamente necessario per il proprio sostentamento e, quindi, per mantenere una propria dignità sociale prima ancora che lavorativa) possono essere attaccati. E non v'è dubbio che la disposizione sia applicabile anche agli imprenditori individuali, come suggerisce l'espressa esclusione della concessione del beneficio di legge alle società, soggetto giuridico che si abbina proprio alle attività aventi natura imprenditoriale. Detto altrimenti, l'imprenditore che non si avvale della forma societaria e la cui attività è imperniata sul lavoro personale piuttosto che sul capitale, può giovare del limite suddetto alla pignorabilità. Sul punto, peraltro, si è espressa con chiarezza anche la giurisprudenza di legittimità, sia pure avuto riguardo alla precedente sede normativa del limite di pignorabilità dei beni strumentali (cfr. Cass. 2934/2008).

La limitazione in questione, peraltro, pare essere coesistente alla prosecuzione dell'impresa da parte del debitore ricorrente. Invero, non avrebbe alcun senso affermare che la procedura liquidatoria potrebbe apprensere solo una parte dei beni strumentali per assicurare all'imprenditore, nei limiti del possibile, la prosecuzione della propria attività lavorativa e, allo stesso tempo, inibire l'esercizio dell'attività aziendale. La prosecuzione dell'attività d'impresa, in buona sostanza, pare corrispondere a un vero e proprio diritto del debitore, senza che sia necessaria un'apposita autorizzazione giudiziale se non quella prevista dall'art. 270, comma 2, lett. e), con riferimento ai «*beni facenti parte del patrimonio di liquidazione*». Invero, così come l'autorità giurisdizionale può autorizzare l'utilizzo dell'autovettura da parte del debitore sovraindebitato che si serve della stessa per esigenze familiari o (a maggior ragione) lavorative, allo stesso modo i beni strumentali che rientrano nel quinto pignorabile e che saranno individuati dal liquidatore risultano suscettibili di utilizzo da parte dell'imprenditore anche nel corso della procedura concorsuale qualora ciò risponda all'interesse del ceto creditorio.

Affinché dunque prosegua l'attività imprenditoriale non è necessario un provvedimento che disponga l'esercizio provvisorio. Non si vuol con ciò affermare che quest'ultimo istituto sia incompatibile con la liquidazione controllata, ed anzi sembrano convincenti le argomentazioni spese da una parte della giurisprudenza di merito a favore dell'estensione di questo istituto (disciplinato compiutamente nell'alveo



della liquidazione giudiziale) anche nel contesto della liquidazione controllata (cfr. Tribunale di Bologna del 14.6.2023, reperibile su www.dirittodellacrisi.it). Si vuol piuttosto evidenziare come la liquidazione controllata possa assumere una diversa veste pratica a seconda della fattispecie che si trova a regolare; e così, se di fronte a un imprenditore individuale (con prevalenza dell'elemento lavoro sull'elemento capitale) o un professionista, in costanza del limite di cui all'art. 515 c.p.c., la prosecuzione dell'attività lavorativa è connaturata al limite di apprensione suddetto, invece di fronte a un imprenditore di maggiori dimensioni o ad un società, stante l'inapplicabilità del "beneficio" dell'impignorabilità relativa, la prosecuzione dell'attività aziendale sarà possibile solo alle condizioni previste dall'art. 211 CCII.

Che l'attività d'impresa possa proseguire nel corso della liquidazione controllata e sopravvivere alla sua conclusione non è peraltro smentito dalla norma che regola la chiusura della liquidazione controllata. Dispone infatti l'art. 276 CCII che alla chiusura si applica l'articolo 233 solo «*in quanto compatibile*». Sebbene dunque l'art. 233, comma 2, seconda parte, prescriva che nei casi di chiusura per avvenuto riparto il curatore chiede la cancellazione dell'impresa dal registro dell'impresa, il limite della compatibilità induce a ritenere che un simile effetto non si produce allorché, operando il limite di pignorabilità suddetto, la procedura non si occupi di dismettere l'azienda.

La soluzione fin qui prospettata, oltre che essere suggerita dal dato normativo, risulta peraltro essere vantaggiosa per lo stesso ceto creditorio. Non può infatti mancarsi di rilevare che, in chiave prospettica, la stragrande maggioranza dell'attivo procedurale sarà acquisito proprio dalla porzione dei ricavi aziendali, nella parte destinata (per almeno un triennio) ai creditori.

La concreta determinazione della quota di mantenimento che dovrà essere lasciata a disposizione dei ricorrenti per il loro sostentamento sarà fissata dal giudice delegato, trattandosi di una sua prerogativa. Preme tuttavia al Tribunale precisare che, diversamente da quanto opinato nella "proposta" contenuta nel ricorso, non risulta del tutto corretto mescolare assieme le spese di mantenimento e quelle necessarie per condurre l'impresa. Ed infatti, un conto è il mantenimento familiare inteso come *minimum* vitale da assicurare ai due ricorrenti (gli unici componenti del nucleo), il quale va sempre e comunque preservato e deve essere fissato dall'organo giudicante; altro sono i costi aziendali, che in tanto potranno essere sostenuti in quanto coperti dai ricavi dell'impresa e che vanno modulati dall'imprenditore tenuto conto delle concrete dinamiche aziendali (una per tutte, gli ordinativi di periodo). Si vuol con ciò evidenziare che i ricorrenti dovranno gestire l'impresa in modo tale da generare ricavi senz'altro sufficienti a coprire i costi gestionali e a creare un *surplus* che, fino a che sarà necessario, andrà a coprire il fabbisogno familiare nei limiti fissati dal giudice e, per la parte restante, sarà integralmente messa nella disponibilità dei creditori. Spetterà ai ricorrenti "dosare" i costi aziendali, senza che essi possano essere prefissati dall'organo giudicante, variandoli di volta in volta in funzione del concreto andamento dell'impresa. All'organo liquidatorio, invece, competerà un'attenta vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei dati contabili onde evitare abusi e assicurare che tutto il sovrappiù che genererà la gestione aziendale (e non solo una quota fissa, come ventilato nel ricorso) venga messo a disposizione dei creditori (al netto, come già detto, del mantenimento).

5. In merito al passivo indicato nel ricorso, nel rammentare che nell'ambito della procedura di liquidazione controllata compete all'organo liquidatore la formazione dello stato passivo a fronte di specifiche domande, pare opportuno compiere qualche osservazione.

Anzitutto, nel ricorso sono stati annoverati nel passivo anche i «*costi liquidazione Master srl*» e «*eventuali somme a debito Master srl*». Trattasi, tuttavia, di debiti sicuramente estranei alla sfera personale dei



ricorrenti, stante l'autonomia patrimoniale che connota qualunque società di capitali.

In secondo luogo, nel passivo vengono contemplati anche i compensi spettanti a una presunta «*Società advisor*» e all'Advisor Legale. Orbene, quanto alla prima dovrà essere seriamente valutata dal liquidatore l'utilità e concretezza di un'attività consimile in un contesto in cui è obbligatoria, per legge, una relazione analitica da parte di un organismo preposto, che percepisce un apposito compenso che rimane a carico della massa. Più in generale, corre l'obbligo di precisare che il rango prededucibile è associabile ai soli crediti dei gestori OCC per le attività dai medesimi svolte e non anche a quelle del legale e dell'eventuale *advisor*.

Ancora, approfondendo la tematica del compenso dell'OCC, è bene fin d'ora il compenso spettante all'organismo e all'organo liquidatorio è unitario; militano in questo senso plurimi indici normativi:

- la determinazione dei compensi è interamente regolata dal capo III del DM 202/2014, strutturato in tre sezioni: quella dedicata alle disposizioni generali, quella dedicata alle procedure di composizione e, infine, quella dedicata alla liquidazione patrimoniale;

- le disposizioni generali (artt. 14 e 15), oltre a dettare alcuni criteri generici e piuttosto intuitivi (come ad esempio il fatto che, nella liquidazione del compenso, si tiene conto dell'opera prestata e dei risultati ottenuti) e a disporre che all'organismo spetta anche un rimborso forfetario delle spese generali, fanno sostanzialmente rinvio ai capi successivi per le regole di dettaglio;

- l'art. 16 fissa i parametri da seguire nelle procedure di sovraindebitamento non liquidatorie e prescrive, da un lato, che il compenso dell'organismo è unico anche per l'opera prestata dopo l'omologazione (e ciò anche quando sono previste attività liquidatorie) e, dall'altro lato, che deve farsi riferimento all'attivo realizzato e al passivo risultante dall'accordo o dalla proposta concordataria;

- l'art. 18, unica norma destinata alla determinazione dei compensi nella procedura liquidatoria, precisa che invece deve guardarsi al passivo concretamente accertato e, per il resto, rinvia all'art. 16;

- non v'è alcuna ragione per ritenere che tale rinvio (che, si badi, non è associato ad alcuna clausola di compatibilità) non coinvolga anche l'unitarietà del compenso tra fase precedente e fase successiva all'apertura; vero è che, in senso stretto, la «*apertura*» della liquidazione controllata è cosa concettualmente diversa dalla «*omologazione*» dell'accordo o della proposta di concordato minore, ma opinare diversamente significherebbe trattare in maniera differente due situazioni assolutamente identiche, vale a dire quella del gestore che si trovi a svolgere l'attività liquidatoria nel contesto concordatario o dell'accordo ristrutturativo e quella del gestore che si trovi a svolgere la stessa identica attività nel contesto liquidatorio puro;

- d'altro canto, se si ritenesse che l'art. 18 fosse una norma destinata solo ed esclusivamente al liquidatore, non esisterebbero parametri per la liquidazione del compenso in favore dell'OCC nell'ambito delle procedure di liquidazione controllata dal momento che, come già detto, le disposizioni di carattere generale altro non fanno che rinviare alla sezione II e alla sezione III per le indicazioni di dettaglio; rinvio così congegnato evidentemente perché il compenso dell'OCC e quello del liquidatore è unitario e individuato con gli stessi identici criteri;

- questa interpretazione pare anche coerente con la regola codicistica secondo la quale il Tribunale, di norma, conferma il gestore nel ruolo di liquidatore (art. 269, comma 2, lett. b).

Per queste ragioni, il compenso dell'OCC non è suscettibile di ammissione all'interno dello stato passivo, competendo la liquidazione dello stesso (in uno con quello spettante al liquidatore) al giudice delegato ai sensi dell'art. 275, comma 2, CCII, al momento dell'approvazione del rendiconto.

6. In merito alla durata (che nel ricorso viene "proposta" in tre anni), non può che rinviarsi a quanto



statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6 del 2024, dalla quale possono trarsi sostanzialmente i seguenti insegnamenti:

- spetta al liquidatore (sotto la supervisione del giudice delegato) determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa;
- il liquidatore è quindi chiamato a contemperare le due esigenze della soddisfazione dei creditori e della ragionevole durata della procedura, fermo restando il venir meno dell'apprensione delle quote reddituali qualora, una volta decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione controllata, sussistano i presupposti per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione.

7. Per ciò che attiene alla nomina del liquidatore (non essendo i professionisti nominati dall'OCC iscritti nell'albo dei gestori), occorre prendere posizione sulla esegesi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII ai sensi del quale il Tribunale «*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202*».

Deve rammentarsi che l'art. 356 CCII prevede, al primo comma, che «*è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza [...]*».

Secondo una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Torino 11 maggio 2023; Trib. Salerno 10 luglio 2023, entrambi reperibili in www.dirittodellacrisi.it; Trib. Siena 17.7.2023, inedito), il coordinamento delle due disposizioni si realizzerebbe concludendo che, siccome l'art. 356 CCII ha portata generale, laddove un professionista che ha svolto le funzioni di OCC non risulti iscritto nell'Albo di cui alla disposizione da ultimo richiamata, egli (o ella) non possa essere nominato liquidatore (e, dunque, in sostanza, ricorrerebbe uno dei «*giustificati motivi*» ex art. 270 CCII per la sua sostituzione).

Ebbene la tesi non pare persuasiva a questo Collegio, che ritiene preferibile l'opposto orientamento (seguito, a quanto consta, da Trib. Vicenza, 8.6.2023, reperibile nella rivista telematica già citata).

Ciò, invero, perché l'art. 270, comma 2, lett. b), norma speciale rispetto al generale art. 356 CCII, fa esclusivo riferimento all'elenco dei gestori di cui al DM 202/2014.

Secondo la tesi che qui non si condivide il legislatore avrebbe prescritto (in modo invero bizantino) che laddove il professionista non sia iscritto all'Albo di cui all'art. 356, il Tribunale debba nominare un professionista diverso da quello scelto dall'OCC ma – si badi bene – non già (come parrebbe ovvio) scegliendolo all'interno dell'Albo ex art. 356 CCII, bensì all'interno dell'elenco di cui al DM 202/2014 (sotto l'implicito ulteriore requisito, risultante dall'applicazione generale dell'art. 356 CCII, che il professionista nominando sia iscritto all'Albo nazionale).

Sembra allora decisamente preferibile (siccome costituente piana lettura delle norme) concludere che il legislatore abbia inteso porre come unico requisito per la nomina a liquidatore nella procedura qui in esame l'iscrizione all'elenco di cui al DM 202/2014. D'altra parte, neppure l'art. 68 CCII (per il piano di ristrutturazione del consumatore) e l'art. 76 CCII (per il concordato minore) fanno riferimento all'albo di cui all'art. 356, limitandosi a prevedere che – in assenza di un OCC nel circondario del tribunale – la nomina del gestore avvenga «*tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202*».

Al contrario, il richiamo all'art. 356 CCII è invece presente nelle norme sulle procedure concorsuali



maggiori:

- l'art. 125 CCII, che si occupa della nomina del Curatore nella liquidazione giudiziale, stabilisce che «*il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358*»;

- gli artt. 92 e 114 CCII, che si occupano del Commissario giudiziale e del liquidatore nel concordato preventivo, richiamano espressamente l'art. 125, il quale – come appena visto – rimanda all'art. 356 CCII;

- l'art. 301, in materia di nomina del Commissario liquidatore nella LCA, stabilisce che «*si applicano gli articoli 356 e 358*».

D'altra parte, seguendo la tesi opposta a quella accolta in questa sede, si arriverebbe alla paradossale conclusione secondo cui per svolgere attività di gestione delle procedure minori sia prevista una doppia iscrizione e dunque dei requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti per le procedure maggiori.

Si deve quindi concludere che l'art. 356 CCII intenda riferirsi alle sole procedure concorsuali "maggiori", così rendendo l'antinomia soltanto apparente (ossia intercorrente tra le disposizioni e non già tra le norme).

Alla luce di quanto precede possono nominarsi, quali liquidatori, i gestori nominati dall'OCC.

8. Ai sensi della lettera f) della stessa norma il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia*». Ritiene il Tribunale di dover dare continuità al decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale, sotto il regime della Legge 3/2012, ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*». A norma dell'art. 270, comma 2, lett. f, la presente sentenza deve altresì essere pubblicata presso il Registro delle imprese.

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata familiare nei confronti di
- **nomina** giudice delegato il **dott. FEDERICO PANI**;
- **nomina** liquidatori l'**avv. NICOLA FABBRI** e l'**avv. ANNA BONCOMPAGNI**;
- **rimette** al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII, previa documentata e motivata istanza dei liquidatori;
- **autorizza** provvisoriamente i ricorrenti ad utilizzare le automobili di loro proprietà, impregiudicata ogni valutazione dei liquidatori in merito all'utilità della loro liquidazione;
- **autorizza** la ricorrente ad utilizzare tutti i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;
- **dispone** che i liquidatori aprano un conto corrente dedicato alla procedura (ferma restando la distinzione tra masse sul piano contabile) nel quale verrà acquisito l'intero attivo della procedura, ivi compreso il *surplus* dell'attività d'impresa acquisito con cadenza periodica;



- **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dal liquidatore), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **dispone** che, a cura dei liquidatori, la sentenza venga trascritta presso gli uffici competenti;
- **dispone** che, a cura della Cancelleria, la sentenza venga inserita per sei mesi nel sito internet dell'intestato Tribunale;
- **dispone** che, a cura della Cancelleria, la sentenza venga trasmessa al Registro delle Imprese per la prescritta pubblicazione.

Si comunichi ai liquidatori, i quali avranno cura di notificare la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 8 maggio 2024

Il Presidente est.

Dott. Federico Pani

